

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAVALIERE STEFANO

Annunziata il 25 novembre 1955

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è nemmeno il caso di far rilevare che lo Stato, in materia di edilizia, con le deficienze a tutti ben note, non può permettersi il lusso di agevolare, attraverso la concessione di alloggi, chi sia in condizioni di pagare un fitto normale o sia proprietario di immobili urbani, fonte di redditi alle volte molto elevati.

Ciò, oltre tutto, si risolverebbe in una palese ingiustizia sociale.

L'articolo 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, prescriveva la esclusione dalle assegnazioni di coloro i quali risultavano proprietari iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, fosse superiore a lire 1.800.

Detta norma, però, è stata abrogata dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113.

Si rende impossibile, quindi, agli Istituti revocare la concessione degli alloggi ad inquilini che risultino, a seguito di successivi accertamenti, proprietari di beni immobili.

È vero che gli Istituti hanno avuto facoltà, in base al disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, di revocare le assegnazioni di alloggi fatte a persone le quali, all'atto dell'assegnazione o successivamente, non si trovavano nelle condizioni prescritte dal citato articolo 31 del testo unico sull'edilizia popolare e dai regolamenti interni degli Istituti; ma è anche vero che, per l'esercizio di tale

facoltà, era previsto un termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e che per negligenza o perché si trattava di una facoltà e non di obbligo, nei confronti di molti la revoca non è stata effettuata.

Inoltre, si deve considerare che molti assegnatari di alloggi I. N. C. I. S. o degli Istituti autonomi case popolari solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, sono diventati proprietari di beni immobili, o lo potranno diventare in avvenire. Nei confronti di costoro non è giusto che non venga effettuata la revoca della concessione, perché, in questi casi, l'assegnazione verrebbe ad essere una fonte di speculazione e un motivo di ingiustizia sociale nei confronti di chi non è proprietario e non può pagare un canone di fitto libero.

Basti pensare al caso da me denunciato in un'interrogazione, per cui un tale è diventato proprietario di uno stabile che ha fittato ad uso clinica, per 300.000 lire al mese, e continua a fruire di un alloggio di un Istituto autonomo case popolari!

La presente proposta di legge mira appunto ad eliminare casi di speculazione e di ingiustizia sociale, che sono venuti a verificarsi o si verificheranno continuamente, per la carenza di disposizioni legislative in materia.

A tali fini, le condizioni di possidenza del coniuge sono equiparate a quelle dell'assegnatario dell'alloggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari esercitano in ogni tempo ed anche per i casi che si siano fatti trascorrere inutilmente i sei mesi, il diritto di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387.

ART. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo si esercita anche nei confronti di chi, successivamente all'assegnazione, sia venuto o venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) proprietario di altri alloggi o di beni immobiliari iscritti al catasto urbano per un reddito imponibile, accertato o presunto, superiore a lire 18.000.

b) iscritto nei ruoli delle imposte dirette, per redditi di ricchezza mobile, categoria A e B superiori ad un imponibile di lire 150.000.

La revoca si effettua anche quando in una delle precedenti condizioni si trovi il coniuge dell'assegnatario non separato legalmente.